



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

Prot. 16882  
Classificazione VII.6

Chieti, li - 7 APR. 2014

Oggetto : D.P.R. 15/12/2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30/12/2010, n. 240".

*E\_mail*

AI SIGG. DOCENTI E RICERCATORI  
LORO SEDI

Nel ricordare che in data 09/02/2012 è stato pubblicato nella G.U. n° 33 il D.P.R. 15/12/2011 n. 232 [entrata in vigore il 24/02/2012] si riporta di seguito quanto disciplinato dal provvedimento suddetto.

- 1) REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DI RUOLO GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L 240/2010 [29/01/2011], NONCHÉ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI NOMINATI A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI SVOLTESI SECONDO IL REGIME PREVIGENTE ALLA L 240/2010;

La progressione biennale per classi e scatti di stipendio è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di cui all'all. 1 del sopra citato D.P.R. 232/2011.

Il passaggio alla progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivo a quella in godimento alla data di entrata in vigore della L 240/2010 (29 gennaio 2011).

In merito si rappresenta che, alla luce di quanto disposto dall'art. 9, comma 21, della L 122/2010 nonché dall' art. 1 del D.P.R. 122/2013, il meccanismo di progressione biennale delle classi e degli scatti:

⇒ è bloccato all'eventuale anzianità maturata fino al 31/12/2010;

⇒ rimane fermo negli anni 2011, 2012, 2013, 2014;

⇒ riprende a produrre effetti per la maturazione della classe o scatto successivo solo a decorrere dal 01/01/2015, fatta salva eventuale differente determinazione normativa.

Al momento del primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Nel caso in cui in sede di primo inquadramento il trattamento stipendiale risulti più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante nelle tabelle di cui *all. 1* del decreto sopra richiamato, il relativo importo resterà invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione.

Per quanto concerne l'assegno aggiuntivo per il regime di impegno a tempo pieno ed all'I.I.S. resta tutto invariato.

Dopo il primo inquadramento nel nuovo regime l'attribuzione delle classi stipendiali è subordinato ad apposita richiesta dell'interessato ed all'esito positivo della valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della L 240/2010 e decorre dal primo giorno del mese in cui sorge il relativo diritto.

I docenti di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> fascia ed i ricercatori che hanno iniziato il periodo di straordinariato o di conferma, alla scadenza del predetto periodo accedono alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori ed a seguito di giudizio positivo da parte dell'apposita Commissione, vengono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante, tenendo conto della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, della L 122/2010.

Il passaggio dalla progressione biennale a quella triennale avviene al momento in cui è maturato il primo passaggio nella classe successiva a quella del succitato inquadramento.

Successivamente per l'attribuzione della classe stipendiale ulteriore si applicano le procedure di valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della L 240/2010 e detta classe decorre dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto.

## 2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ASSUNTI AI SENSI DELLA L 240/2010.

Per i Docenti universitari di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> fascia nominati ai sensi della L 240/2010 è abolito il periodo di straordinariato e di conferma nonché la ricostruzione di carriera prevista dall'art. 103 del D.P.R. 382/80.

Il trattamento economico si sviluppa in una progressione triennale per classi [cfr. tabelle all. 2 D.P.R. 232/2011].

L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata alle procedure di valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della L 240/2010 e decorre dal primo giorno del mese in cui sorge il relativo diritto.

In caso di passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di docente di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> fascia, ovvero da docente di 2<sup>a</sup> fascia a quello di 1<sup>a</sup> fascia, se il trattamento stipendiale nel ruolo di provenienza è superiore a quello iniziale nella nuovo ruolo, la differenza viene mantenuta con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

Il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b) viene corrisposto secondo le tabelle di cui all'allegato 3 del D.P.R. 232/2011 ed alla luce di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 24 della L 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo [Allegato al D.R. n. 172 del 23.12.2011].

### **OPZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI ASSUNTI SECONDO IL REGIME PREVIGENTE**

I professori assunti ai sensi della normativa precedente alla L 240/2010 di cui al punto 1) della presente, possono optare per il regime riservato ai docenti assunti ai sensi della L 240/2010 di cui presente punto. Detta opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui viene maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale con sviluppo triennale.

A coloro che presentano istanza di opzione viene attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4 del D.P.R. 232/2011.

Per i professori di 1<sup>a</sup> fascia ai quali è attribuito, a seguito della rimodulazione del trattamento economico per classi triennali, di cui al punto 1) della presente nota, la classe 0 oppure 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto alla nuova classe triennale rimodulata, ha effetto dal passaggio nella classe 2 del regime di appartenenza.

Per i docenti di 2<sup>a</sup> fascia ai quali è attribuita la classe 0 a seguito della rimodulazione per classi triennali, di cui al punto 1) della presente nota, l'opzione per classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui viene maturato il diritto alla nuova classe triennale rimodulata, ha effetto dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.

Inoltre i professori di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> fascia soggetti al periodo di straordinariato o di conferma, possono esercitare l'opzione per il regime di cui alla L 240/2010 a condizione di aver conseguito la nomina

ad Ordinario o superato il giudizio di conferma da Associato e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante a seguito dell'eventuale ricostruzione di carriera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, della L. 122/2010.


A conferma di detta disposizione normativa la scrivente amministrazione ha rivolto un quesito al dicastero competente, che ha risposto con nota prot. 5240/05-03-2014, che si rimette in copia.

L'opzione viene esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale rimodulata, come indicato al punto 1), penultimo periodo della presente nota.


Per i docenti Ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 per i docenti Associati inquadrati nella classe 0 l'effetto dell'opzione eventualmente esercitata, entro il termine di tre mesi dell'inquadramento nella classe triennale rimodulata, decorre dal passaggio rispettivamente in classe 2 ed in classe 1 del regime di appartenenza.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
(Dott. Filippo DEL VECCHIO)



Il Rettore  
(Prof. Carmine DI LIO)



Si allegano:

- Regolamento reclutamento ricercatori a tempo determinato allegato al D.R. n. 172 del 23.12.2011;
- Nota MIUR prot. 5240/05-03-2014;
- D.P.R. 15/12/2011, n. 232 e relativi allegati

[Z:\CORRISPONDENZA\corr\_1314\DIRETT. DIPART. 201314\DPR 232 CLASSI TRIENNALI]

AP/SPDR/VA/FAU

AREA DEL PERSONALE/Settore Personale Docente e Ricercatore  
(Responsabile del Settore: Dott.ssa Valentina Albertazzi)  
Via del Vestini, 31 - 66100 CHIETI (ITALY) Tel.: 0871 3556080-6098-6094-5-6-7-8-9 1610114558/674916336-  
Fax: 0871 3556102  
E-mail: [doc@unich.it](mailto:doc@unich.it) Pec: [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it) Sito web : <http://www.uffdoc.unich.it>